

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1063

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAVIANI)

E COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

Norme per il comando del personale dello Stato e degli Enti locali
per la prima costituzione degli uffici regionali

Seduta del 4 marzo 1964

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo scopo di avviare a concreta soluzione il programma di Governo in ordine alla attuazione della norma transitoria VIII della Costituzione e dell'articolo 65 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, recante disposizioni circa la costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, è stato ravvisato necessario regolare la disciplina dell'assegnazione del personale occorrente per le esigenze del primo funzionamento degli organi stessi.

All'uopo è stato formulato l'unito schema di disegno di legge, riproducente sostanzialmente il testo già presentato alla Camera dei deputati nella decorsa legislatura e portante il n. 4280/A.

Il provvedimento contiene disposizioni di carattere transitorio concernenti l'assegnazione, in posizione di comando, di personale dello Stato e degli enti locali agli uffici regionali, in attesa che siano approvati i ruoli organici e l'ordinamento delle carriere, che sia effettuato l'inquadramento del personale che presta servizio in posizione di comando, e

che quindi le regioni dispongano in via definitiva di proprio personale.

Stabilisce, tra l'altro, che il contingente di personale da comandare, in ogni caso non superiore alle 150 unità, venga approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il commissario del Governo nelle regioni, fissando nel contempo le percentuali in relazione alla carriera di appartenenza del personale stesso.

Inoltre, il commissario di Governo nelle regioni, di intesa con i prefetti delle provincie comprese nella circoscrizione regionale, stabilisce le aliquote del contingente generale da coprire con il personale degli enti locali e determina inoltre la ripartizione di dette aliquote in rapporto alle provincie, di intesa con i prefetti delle provincie comprese nelle regioni.

A favore poi del personale comandato presso le regioni è prevista per tutta la durata del comando l'attribuzione delle indennità di cui alla legge 15 aprile 1961, n.291, nel caso che il comando comporti trasferimento di sede.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Per la prima costituzione degli uffici regionali la Regione si avvale, tranne che in casi di necessità, di personale comandato dello Stato e degli Enti locali.

Il contingente del personale dei ruoli dello Stato e degli Enti locali da comandare presso ciascuna Regione su proposta del Consiglio regionale, viene determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sentito il Commissario del Governo nella Regione.

Il contingente generale per ciascuna Regione non può superare le 150 unità.

Nei limiti del contingente assegnato sono fissati, di massima, i seguenti contingenti percentuali per il personale delle varie carriere:

- carriere direttive amministrative e tecniche, 25 per cento;
- carriere di concetto amministrative e tecniche, 20 per cento;
- carriere esecutive amministrative e tecniche, 40 per cento;
- carriere del personale ausiliario, 15 per cento.

ART. 2.

Il Commissario di Governo nella Regione, d'intesa con i prefetti delle province comprese nella circoscrizione regionale, determina le aliquote del contingente generale da coprire con personale degli Enti locali. Tali aliquote non possono comunque essere superiori alle seguenti percentuali calcolate su quelle indicate nel precedente articolo:

- carriere direttive amministrative e tecniche, 15 per cento;
- carriere di concetto amministrative e tecniche, 30 per cento;
- carriere esecutive amministrative e tecniche, 50 per cento;
- carriere del personale ausiliario, 50 per cento.

La ripartizione fra le varie provincie del personale degli Enti locali da comandare presso la Regione è determinata dal Commissario del Governo, d'intesa con i prefetti delle provincie comprese nella Regione.

La ripartizione nell'ambito di ciascuna provincia è disposta dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate, ed ha carattere vincolante per gli Enti locali, i quali sono

tenuti a disporre il comando, sentiti gli interessati, entro quindici giorni dalla notifica del decreto prefettizio col quale è stata disposta la ripartizione.

La decorrenza dei comandi è stabilita d'intesa tra la Giunta regionale ed il Commissario del Governo nella Regione ed ha carattere vincolante per gli Enti locali.

ART. 3.

Il Commissario del Governo nella Regione, valutate le particolari esigenze dell'Amministrazione regionale interessata, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le singole amministrazioni dello Stato, le aliquote numeriche del personale da comandare.

Il comando è disposto — su designazione delle singole Amministrazioni, sentiti gli interessati e la Giunta regionale — con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

Salvo i casi nei quali si rende necessario provvedere alla sostituzione di singole unità del personale comandato, il comando presso ciascuna Regione viene contestualmente disposto per la intera aliquota di contingente relativa a ciascuna delle Amministrazioni dello Stato interessate e con la decorrenza stabilita ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo.

ART. 4.

Al personale comandato presso le Regioni spettano, per tutta la durata del comando, le indennità di cui alla legge 15 aprile 1961, numero 291, allorché il comando comporti trasferimento di sede.